

Codice A1421A

D.D. 8 aprile 2021, n. 481

**Fondazione "Casa di riposo di San Giorgio Canavese" con sede nel Comune di San Giorgio Canavese (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



**ATTO DD 481/A1400A/2021**

**DEL 08/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Fondazione "Casa di riposo di San Giorgio Canavese" con sede nel Comune di San Giorgio Canavese (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di San Giorgio Canavese " (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di San Giorgio Canavese (TO), già Congregazione di Carità ed Opera Pia Boggio alla data del 2/02/1902, a seguito delle donazioni dei fratelli Cav. Prospero Boggio (testamento 25 ottobre 1915) e Cav. Uff. Angelo Boggio (testamento 14 ottobre 1919), viene eretta in ente morale "Pio Istituto Boggio" con R.D. n. 717 del 08/12/1921;

- l'IPAB, a norma dell' art. 2 – Capo I dello statuto organico vigente, da ultimo approvato con D.G.R. N.4 del 31/03/2021, ha per scopo “(...)provvedere all'ospitalità e all'assistenza di persone anziane autosufficienti, persone adulte o anziane con autonomia ridotta o a rischio di compromissione dell'autonomia residua; persone adulte o anziane totalmente non autonome, autosufficienti o non autosufficienti”;

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 4 del 31/03/2021 ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 01/04/2021 (Prot. reg. n. 12856/A15000 del 06/04/2021), con revoca della precedente istanza presentata in data 13/12/2019 (Prot. reg. n. 56715/A15000 del 16/12/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.594.278,10, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, ha inviato, allegato all'istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 01/04/2021 (Prot. reg. n. 12856/A15000 del 06/04/2021 e n. 12857/A15000 del 06/04/2021), la deliberazione n. 4 del 31/03/2021 ad oggetto “ Legge regionale n. 12 del 2 agosto 2017 – Trasformazione dell'i.p.a.b Casa di riposo di San Giorgio Canavese in Fondazione. Revoca della deliberazione n.16 del 9 dicembre 2019 e presentazione nuova istanza di riordino. Approvazione nuovo Statuto e inventario”;

- l'istanza, nella formulazione di cui al protocolli reg. n. 12856/A15000 del 06/04/2021 e n. 12857/A15000 del 06/04/2021, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, eroga assistenza socio-sanitaria a favore di persone anziane, disponendo di n.76 posti letto.

Vista la nota di questo Settore, prot. n.4258/A1421A del 16/12/2020, con la quale il Comune di San Giorgio Canavese veniva informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di San Giorgio Canavese non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie.

Dato atto inoltre che nella formulazione della nuova istanza di cui al protocolli reg. n. 12856/A15000 del 06/04/2021 e n. 12857/A15000 del 06/04/2021, la suddetta Ipab non ha mutato la volontà di riordinarsi da I.P.A.B a Fondazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n.12 del 2017 e pertanto non si è ritenuto necessario contattare nuovamente il Comune di S.Giorgio Canavese a seguito della nuova istanza recentemente prodotta;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

## **IL VICEDIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

## **DETERMINA**

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l' idoneità all' iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Casa di Riposo di San Giorgio Canavese" con sede nel Comune di San Giorgio Canavese (TO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 18 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente),

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE  
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

*Fondazione  
Casa di Riposo  
di San Giorgio Canavese*

\* \* \*

**STATUTO**

\* \* \*

FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI SAN GIORGIO CANAVESE"

Via Michele Chiesa, 21 - 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Telefono 012432101 - Fax 0124450684

Codice fiscale 83501660019 - Partita IVA 11334590012

[www.casaripososangiorgio.it](http://www.casaripososangiorgio.it) - [info@casaripososangiorgio.it](mailto:info@casaripososangiorgio.it)



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

## *INDICE*

### ***Capo I - Origine, Natura giuridica, Scopo, Patrimonio, Mezzi finanziari***

*Articolo 1 - Origine, Natura giuridica, Denominazione e Sede*

*Articolo 2 - Scopo*

*Articolo 3 - Patrimonio*

*Articolo 4 - Mezzi finanziari*

### ***Capo II - Amministrazione della Fondazione***

*Articolo 5 - Organi della Fondazione*

*Articolo 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione*

*Articolo 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione*

*Articolo 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione*

*Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

*Articolo 10 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione*

*Articolo 11 - Il Presidente e le sue attribuzioni*

*Articolo 12 - Il Direttore*

*Articolo 13 - Il Segretario*

*Articolo 14 - Il Revisore dei Conti*

### ***Capo III - Norme generali d'amministrazione***

*Articolo 15 - Principi organizzativi*

*Articolo 16 - Esercizio finanziario*

*Articolo 17 - Estinzione della Fondazione*

### ***Capo IV - Disposizioni finali***

*Articolo 18 - Norma finale*



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

**Capo I**

**Origine, Natura giuridica, Scopo,  
Patrimonio, Mezzi finanziari**

**Articolo 1**

***Origine, Natura giuridica,  
Denominazione e Sede***

La Fondazione, avente la denominazione di "Casa di Riposo di San Giorgio Canavese", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, nasce dalla trasformazione operata ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge della Regione Piemonte numero 12 del 2 agosto 2017.

La Casa di Riposo di San Giorgio Canavese, nata come Ospedale di San Giorgio Canavese, in Provincia di Torino, trae la sua origine dal legato del Reverendo Don Pietro Oddonnino, prevosto di Ciconio, con suo testamento in data 14 dicembre 1853, rogito Meynardi e dalle oblazioni della carità pubblica sangiorgese a ciò eccitata da un benemerito Comitato locale, nominato dalla Congregazione di Carità il 2 febbraio 1902 e successivamente presieduto dagli arcipreti M. M. R. R. Massucco Cavaliere Don Francesco e Sangiorgio Don Antonio, oltre che in modo speciale dal contributo della locale Congregazione di Carità e del Comune.

Ha così inizio un lungo e arduo lavoro di ricerca di fondi che porta il 21 ottobre 1906 ad aprire di fatto l'Ospedale di San Giorgio Canavese sotto la responsabilità del Comitato promotore.

Con testamento segreto del 26 giugno 1907 aperto il 7 febbraio 1908 dal notaio Achille Rolando presso la residenza di Venaria Reale, con atto sottoscritto e registrato a Caselle Torinese il giorno stesso al numero 673 la signora Anna Maria Francesia, vedova Polla, lega all'Ospedale una casa che possiede in San Giorgio Canavese, lire ventimila in contanti e mobili, per il valore complessivo di oltre lire

trentamila. Il 14 novembre 1908 con decreto prefettizio e senza oneri per l'Ospedale viene autorizzata l'accettazione del lascito.

Successivamente la signora Giuseppina Pierotti, vedova Mazzola, dona all'Ospedale lire diecimila in cartelle del debito pubblico. L'accettazione della donazione viene autorizzata con decreto prefettizio del 17 settembre 1908, con l'obbligo di chiamare alla cura ed assistenza degli infermi le suore di un ordine riconosciuto dalla Santa Sede e di fare celebrare annualmente il 5 febbraio una messa nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Canavese in suffragio e memoria della compianta signorina Anna Maria Francesia vedova Polla. Questo vincolo determina la nascita di un forte legame tra le Suore e l'Istituzione.

Le predette donazioni oltre al caseggiato che ospita l'Ospedale con annessi orto, frutteto e prato, della superficie complessiva di are 62,20 equivalenti a 164 tavole e registrate al numero di mappa 2395, costituiscono il patrimonio attivo dell'Ente.

La Struttura originaria viene progettata da una delle grandi figure sangiorgesi, l'Ingegnere Camillo Boggio, vissuto tra il 1847 e il 1924.

Il 14 maggio 1914 viene decretata l'approvazione, a firma di Re Vittorio Emanuele III, del primo Statuto organico dell'allora "Ospedale di San Giorgio Canavese". Tale documento, costituente l'atto di nascita istituzionale di questo importante Ente benefico sangiorgese, è, con l'allegato e minuzioso "Regolamento di servizio", un interessante spaccato delle consuetudini del tempo, ma soprattutto un'ottima base di partenza per tracciare una breve storia dell'Ospedale.

L'articolo 1 dello Statuto fornisce una sintesi cronologica degli accadimenti più importanti che ne precedono l'approvazione. L'Ente è un Ospedale che ha lo scopo di "provvedere al ricovero, alla cura, al



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

mantenimento gratuito, nel limite dei propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi ...”.

Il 1921 vede l'istituzione dell'Ente morale “Pio Istituto Boggio”, una nuova benefica istituzione sangiorgese che nasce a seguito delle donazioni dei fratelli Boggio Cavalier Prospero e Cavaliere Ufficiale Angelo.

Il Cavalier Prospero Boggio, con testamento pubblico del 25 ottobre 1915, rogato Forma, lega ad esso metà del suo patrimonio con l'obbligo di costituire questo nuovo Ente dettandone le norme di funzionamento e individuandone lo scopo.

Il fratello del fondatore Cavaliere Ufficiale Angelo Boggio, con testamento olografo del 14 ottobre 1919 pubblicato in atti Mariani, istituisce erede universale della “sua sostanza” il Pio ricovero accrescendone il patrimonio.

La costituzione formale del Pio Istituto avviene con Regio decreto in data 8 dicembre 1921 e sancisce le finalità dello stesso di “provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero e al mantenimento dei poveri dell'uno e dell'altro sesso inabili al lavoro proficuo, ai sensi del Regio decreto del 19 novembre 1899 numero 6535 - Serie III, ed eventualmente anche dei cronici appartenenti gli uni e gli altri al Comune di San Giorgio Canavese per nascita e per dimora ultra decennale”.

Tale Ente ha una notevole importanza nella storia dell'Ospedale in quanto, viste le finalità comuni, nel 1957 trasferisce ad esso un'ingente quantità di fondi al fine di “sistemare il padiglione del fabbricato attuale verso sera” che prende il nome di “Pio Istituto Boggio”.

Con Decreto prefettizio 16820 del 16 settembre 1932 l'Ente viene trasformato in “Infermeria”.

Il ventennio fascista porta la soppressione della Congregazione di Carità, Ente comunale amministrante l'Ospedale, e la

nascita dell'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.).

Gli anni del secondo dopoguerra vedono alcune trasformazioni strutturali, organizzative ed anche di nomenclatura.

Dal 1978 l'Ospedale diventa “Casa di Riposo di San Giorgio Canavese”.

In data 21 luglio 1978, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito della richiesta di trasformazione del fine, del cambio della denominazione e dell'approvazione di un nuovo Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Civile di San Giorgio Canavese, valutato di adeguare le attività dell'Ente alle esigenze della popolazione, decreta che il fine statutario dell'Ospedale Civile di San Giorgio Canavese, consistente nel ricovero e mantenimento gratuito “degli infermi poveri di ambi i sessi”, divenga quello del ricovero e mantenimento gratuito “delle persone anziane indigenti”; decreta inoltre che l'Ente assuma la denominazione di “Casa di Riposo di San Giorgio Canavese” e approva, munendolo del proprio visto, il nuovo Statuto dell'Istituzione.

La Casa di Riposo di San Giorgio Canavese con sede nei locali già dell'Ospedale ed ora di sua proprietà, in via Michele Chiesa 21, viene riconosciuta come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, I.P.A.B., e come tale soggetta alla Legge 17 luglio 1890 numero 6972 e successive modificazioni. La Casa di Riposo ha lo scopo di provvedere al ricovero e mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, delle persone anziane indigenti che abbiano acquistato il domicilio di soccorso nel Comune di San Giorgio Canavese e che non abbiano congiunti tenuti a provvedere alla loro sorte.

Il Collegio Commissariale della Casa di Riposo di San Giorgio Canavese sin dal marzo del 1992 esprime l'intenzione di ampliare e migliorare la Struttura realizzando una sopraelevazione con ampliamento su tre piani fuori terra.





CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

Il giorno 13 dicembre 1998 viene quindi inaugurato ufficialmente il terzo piano fuori terra e la Casa di Riposo acquisisce l'attuale conformazione.

Oggi l'immobile dispone di camere singole, doppie e triple, palestra, ampi locali comuni, infermeria, una splendida cappella e un'area verde vivibile e ben curata.

Con l'adozione e l'approvazione del presente Statuto, la Fondazione assume la denominazione di **"Casa di Riposo di San Giorgio Canavese"**.

La sede legale della Fondazione Casa di Riposo di San Giorgio Canavese è in Via Michele Chiesa numero 21 a San Giorgio Canavese in Provincia di Torino.

## Articolo 2

### *Scopo*

La Fondazione Casa di Riposo di San Giorgio Canavese non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è un soggetto del "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi sociali regionali" e ha lo scopo di provvedere, attraverso la gestione diretta o indiretta, all'ospitalità e all'assistenza di:

- persone anziane autosufficienti;
- persone adulte o anziane con autonomia ridotta o a rischio di compromissione dell'autonomia residua;
- persone adulte o anziane totalmente non autonome;
- persone adulte o anziane, autosufficienti o non autosufficienti, così come indicate dalle normative di riferimento.

In relazione allo stato socio-sanitario delle persone aventi le caratteristiche sopra indicate, la Casa di Riposo fornisce l'assistenza necessaria attivando, nel rispetto degli indirizzi

programmatici assunti dalla Regione Piemonte e nell'ambito del Sistema integrato degli interventi e dei Servizi sociali regionali, i servizi ritenuti più opportuni od efficaci allo scopo istituzionale.

In ossequio agli scopi sociali e benèfici originari dell'Ente, l'Amministrazione della Fondazione, nei limiti delle capacità di bilancio e della sostenibilità economica della spesa, può provvedere alle persone totalmente indigenti residenti nel Comune di San Giorgio Canavese da almeno dieci anni e che non abbiano congiunti in grado di prendersene cura ovvero per i quali il Servizio socio-assistenziale pubblico non riesca a farsene integralmente carico.

La Fondazione potrà gestire anche servizi di nuova istituzione.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali con i corrispettivi dei servizi prestati, con le rendite del suo patrimonio per la parte, a norma di legge, non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale, con contributi, integrazioni o sussidi comunque denominati provenienti da enti ed istituzioni pubbliche e con ogni eventuale contributo o elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari.

La Casa di Riposo, nell'ottica del contenimento dei corrispettivi degli Ospiti e del mantenimento dell'equilibrio economico, può inoltre erogare servizi a terzi in forma non prevalente e comunque salvaguardando i propri scopi sociali.

L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali della Casa di Riposo avviene secondo la normativa di legge e regolamentare vigente.

I rapporti con gli Ospiti e con le loro famiglie sono regolati dalle normative nazionali e regionali vigenti, dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento della Struttura, adottati nel rispetto delle suddette normative nonché dal



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

Contratto di ospitalità sottoscritto dalle parti.

Il Regolamento della Struttura, per l'accesso ai servizi, prevede la priorità nell'accoglimento di domande d'ammissione dei Cittadini residenti in San Giorgio Canavese.

Le pratiche religiose per gli Ospiti sono facoltative. Gli Ospiti possono farsi assistere spiritualmente dal ministro del culto cui appartengono.

La Fondazione può stipulare con enti pubblici e organismi privati convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari.

La Fondazione favorisce l'apporto del volontariato ed il suo utilizzo coordinato nell'interesse dei propri Ospiti. Il volontariato, nella piena autonomia della sua organizzazione operativa, collabora con l'Ente per il raggiungimento di obiettivi comuni, quali il benessere della persona, la prevenzione del degrado sociale, la preservazione dei rapporti dell'Ospite con l'ambiente esterno.

### **Articolo 3**

#### ***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il proprio funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio.

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
  - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito a San Giorgio Canavese, Provincia di Torino, in Via Michele Chiesa numero civico 21 identificato al Catasto fabbricati al Foglio 4 (quattro), particella numero 434 (quattrocentotrentaquattro), subalterno 103 (centotre) e al Catasto terreni al Foglio 4 (quattro), particella numero 434 (quattrocentotrentaquattro), rendita catastale 12.883,33 Euro;

- dall'immobile sito a San Giorgio Canavese, Provincia di Torino, in Via Michele Chiesa numero civico 20, area di insidenza e pertinenza della superficie catastale di metri quadrati 1.090 (millecento), distinta in Catasto fabbricati e terreni al Foglio 7 (sette), particella numero 1004 (millequattro), privo di rendita catastale in quanto classificato in categoria F/1 aree urbane.

- Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come identificati in specifico inventario;
- dai beni mobili come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti, pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

### **Articolo 4**

#### ***Mezzi finanziari***

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- rette corrisposte dagli Ospiti;
- rette corrisposte da enti pubblici e/o privati;
- corrispettivi derivanti da servizi erogati a terzi;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

## Capo II

### **Amministrazione della Fondazione**

#### **Articolo 5**

##### ***Organi della Fondazione***

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente;
4. Il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 6**

##### ***Composizione del Consiglio di Amministrazione***

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di numero *cinque* componenti nominati:

- *quattro (4) componenti* sono designati dal Comune di San Giorgio Canavese;
- *uno (1)* dalla "Scuola Materna Carlo Botta" di San Giorgio Canavese.

Il "Comune di San Giorgio Canavese" e la "Scuola Materna Carlo Botta" devono comunicare le nomine entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza naturale del mandato dei Consiglieri in carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica *cinque* anni con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri restano in carica con pieni poteri sino alla scadenza del loro mandato; successivamente, e sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, adottano gli atti ritenuti dal Consiglio di Amministrazione stesso urgenti ed improrogabili, in cui cioè l'inattività comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento di fronte a

obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.

Nel potere di nomina del "Comune di San Giorgio Canavese" e della "Scuola Materna Carlo Botta" non rientra alcuna potestà in ordine all'amministrazione della Fondazione. I Consiglieri non sono portatori di esigenze politiche di parte, ma di quelle comuni da tutelare in virtù delle proprie personali e specifiche esperienze.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi dell'Ente ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori degli enti locali. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere del "Comune di San Giorgio Canavese" e di Presidente o Consigliere del Consiglio di Amministrazione della "Scuola Materna Carlo Botta". Non possono essere nominati Consiglieri i dipendenti della Casa di Riposo di San Giorgio Canavese.

I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito con la nomina nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per almeno *due* sedute consecutive, previa formale contestazione scritta, decadono dalla carica. Valutate le eventuali giustificazioni addotte dal Consigliere, il Consiglio d'Amministrazione può pronunciarne la decadenza che viene immediatamente comunicata al "Comune di San Giorgio Canavese" o alla "Scuola Materna Carlo



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

Botta” per la nomina del sostituto.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere il sostituto resta in carica per la rimanente durata del mandato.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono onorifiche e pertanto svolte a titolo gratuito potendo dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate, in caso di trasferte o missioni compiute nell'esclusivo interesse della Fondazione al di fuori dell'ambito comunale ove ha sede legale la Fondazione stessa, nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti e dagli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta di insediamento, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente con analoghi poteri e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale il più anziano di età.

Al fine di espletare la funzione ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio di Amministrazione, mediante la presentazione di proposte di deliberazione o atti di sindacato ispettivo, e ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

## Articolo 7

### **Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, nella sede dell'Ente, dietro convocazione del Consigliere Anziano neo eletto o rieletto entro *dieci* giorni dalla nomina. Per Consigliere Anziano si intende il Consigliere più anziano di età.

Nella stessa seduta, che è presieduta dal

Consigliere Anziano, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente. Successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto da quest'ultimo.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede dell'Ente. Le sedute non sono pubbliche.

Le sedute del Consiglio hanno luogo nei periodi stabiliti dalla legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, delle eventuali variazioni al medesimo e per l'esame del Bilancio consuntivo. Possono avere luogo altre sedute ogni qualvolta sia richiesto o per iniziativa del Presidente o per domanda scritta e motivata di almeno *due* componenti il Consiglio stesso, o, infine, per invito dell'Autorità Regionale. In questi ultimi due casi il Presidente deve convocare il Consiglio entro *quindici* giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che in quest'ultimo non si disponga diversamente.

Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data e ora, sede della riunione e dell'ordine del giorno, che deve essere inviato, preferibilmente mediante i previsti strumenti di telecomunicazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno *cinque* giorni prima della data stabilita per la riunione ovvero *due* giorni prima in caso di urgenza.

Per l'approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo la convocazione deve pervenire almeno *cinque* giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

L'ordine del giorno della seduta è formulato dal Presidente, salvo il diritto di iniziativa di ogni singolo Consigliere mediante



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

la presentazione di proposte di deliberazione.

## **Articolo 8**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente definendone gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Bilancio preventivo, le relative variazioni ed il Bilancio consuntivo;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli Ospiti;
- approva lo Statuto, la Carta dei Servizi, i regolamenti della Fondazione e le loro successive modificazioni;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni nonché gli acquisti e le alienazioni di beni del patrimonio immobiliare, le relative permuta e la costituzione di diritti sui medesimi;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- adotta gli atti di organizzazione generale dell'Ente, la dotazione organica e le sue successive modificazioni nonché il programma di fabbisogno del personale;
- approva le convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni e gli accordi di programma;
- provvede alla nomina del Segretario dell'Ente e/o del Direttore di Struttura e, qualora ricorrano i presupposti, ad indicare il compenso annuo da corrispondere;
- provvede alla nomina del Revisore dei Conti, scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori contabili;

- provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi ed istituzioni;
- approva la contrazione di mutui, le aperture di credito, la concessione di fidejussioni nonché le spese che impegnino il bilancio per più di tre esercizi;
- elegge al suo interno, nella prima seduta di insediamento, il Presidente ed il Vice Presidente;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- autorizza il Presidente a costituirsi in giudizio ed a conferire procura ad un legale per la difesa.

L'attività di controllo del Consiglio di Amministrazione si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.

## **Articolo 9**

### **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri, quindi *tre* componenti, ed a maggioranza dei voti degli intervenuti ad eccezione delle modifiche allo Statuto e della deliberazione di scioglimento anticipato della Fondazione per le quali si richiede il voto favorevole di almeno *quattro* componenti per l'approvazione. Non viene computato chi, avendo interesse personale, ovvero avendolo il coniuge o i propri parenti ed affini sino al quarto grado civile, non può prendere parte alla deliberazione. Il numero legale deve perdurare e se viene a mancare nel corso dell'adunanza il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno *quattro* componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, qualora lo si ritenga opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno a titolo consultivo.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone che implicino apprezzamenti o valutazioni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 10**

##### ***Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione***

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto al di fuori dello stesso.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

I verbali di deliberazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario dell'Ente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

I verbali di deliberazione possono contenere la discussione avvenuta in merito all'argomento. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale di deliberazione si facciano constatare eventuali motivazioni di voto o di riserve da lui addotte.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione acquisiscono efficacia

immediatamente.

Statuto, Carta dei Servizi, Regolamento di Struttura ed eventualmente altri atti vengono pubblicati sul sito dell'Ente.

#### **Articolo 11**

##### ***Il Presidente e le sue attribuzioni***

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i suoi membri, nella seduta di insediamento.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura i rapporti con gli enti e le altre autorità;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- adotta, sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione in tutti i casi di urgenza sottoponendoli successivamente a ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza utile e comunque entro *sessanta* giorni;
- adotta i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere più anziano di età.



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

## **Articolo 12**

### ***Il Direttore***

Il Direttore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, a tempo determinato per la durata massima pari a quella del Consiglio stesso tra i dipendenti dell'Ente aventi i requisiti necessari ovvero all'esterno con una delle forme contrattuali previste dalla legge, e continua ad esercitare le funzioni sino al rinnovo o alla nomina del nuovo Direttore.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione. A lui sono affidati i compiti di organizzazione generale dell'attività nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli Ospiti. Come tale, in particolare:

- adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati prefissati dal Consiglio di Amministrazione, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno;
- è responsabile dell'applicazione delle norme vigenti in materia sicurezza, riservatezza dei dati, trasparenza e sicurezza alimentare;
- è assegnatario delle risorse di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Provvede ai pagamenti e agli incassi sottoscrivendone i relativi atti;
- ha in generale la rappresentanza dell'Ente per le attività di ordinaria gestione;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- adotta ogni atto di organizzazione e gestione del personale, che non sia esplicitamente attribuito al Consiglio di Amministrazione, in qualità di datore di

lavoro con i compiti attribuiti dalle leggi e dai contratti di lavoro;

- sostituisce il Segretario dell'Ente nei casi di assenza o impedimento temporaneo;
- espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi, dallo Statuto o da regolamenti.

Spettano al Direttore, qualora sia in possesso dei requisiti di Legge e qualora le due figure coincidano, tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile di Struttura RSA ai sensi dei provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti in materia.

Le attribuzioni e le competenze del Direttore possono essere ulteriormente definite in apposito regolamento.

Il Direttore risponde dei risultati dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e per rendere conto dei risultati della propria attività.

Alla figura di Direttore si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali negli enti locali.

## **Articolo 13**

### ***Il Segretario***

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario partecipa a tutte le sedute



CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione.

La figura del Segretario può coincidere con il Direttore.

#### **Articolo 14**

##### ***Il Revisore dei Conti***

Il Revisore dei Conti è organo di controllo statutariamente previsto dalla Fondazione; compiti ed attribuzioni del Revisore sono esclusivamente quelli qui esposti.

Il Revisore deve:

- verificare la rispondenza dell'attività della Fondazione alla legge e allo Statuto;
- rilasciare specifici pareri sui bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio ed effettuare verifiche di cassa;
- segnalare senza indugio in corso di esercizio eventuali situazioni tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, a seguito di verifiche sull'andamento della gestione.

La segnalazione di cui al punto precedente va indirizzata al Consiglio di Amministrazione in via riservata, senza indugio.

Il Revisore dei Conti dura in carica per la durata pari a quella del Consiglio stesso e la carica è rinnovabile.

La nomina del nuovo Revisore avviene a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare continuità nella funzione.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

### **Capo III**

#### **Norme generali d'amministrazione**

#### **Articolo 15**

##### ***Principi organizzativi***

L'attività dell'Ente s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi dell'Ente, di cui al Capo precedente, da quelle di gestione che sono svolte dal Segretario dell'Ente e dal Direttore nelle forme e secondo le regole dettate dalle leggi nazionali e regionali in materia, dal presente Statuto e dai regolamenti.

La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **Articolo 16**

##### ***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, con parere favorevole del Revisore dei Conti, il Bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.





CASA DI RIPOSO  
DI SAN GIORGIO CANAVESE

## **Articolo 17**

### ***Estinzione della Fondazione***

La Fondazione può estinguersi a norma dell'articolo 27 del Codice Civile.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione e/o fondazione con personalità giuridica privata, con scopo identico o simile, avente sede ed operante nel Comune di San Giorgio Canavese o, qualora non fosse individuabile, a favore del Comune di San Giorgio Canavese con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale e/o socio-educativo.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

## **Capo IV**

### **Disposizioni finali**

## **Articolo 18**

### ***Norma finale***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti.